

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SCOPELLITI

Modifica all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di estensione delle agevolazioni previste dalla disciplina dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale alle unità immobiliari di proprietà degli appartenenti alle Forze armate o di polizia residenti per ragioni di servizio in altra località o inviati in missione all’estero

Presentata il 30 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di rivedere l’attuale disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) in relazione al riconoscimento delle aliquote fiscali agevolate per l’abitazione principale (cosiddetto beneficio di prima casa) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile (acquistate ai sensi dell’articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342) residente per ragioni di servizio in città diversa rispetto a quella ove ricade l’immobile di proprietà o che

siano inviati in missione all’Estero, a condizione che le stesse non siano locate.

Nel nostro Paese operano circa 500.000 operatori delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco i quali frequentemente, per ragioni di servizio, lavorano e vivono in località distanti dalla propria città di origine. Uomini e donne che, per via dei trasferimenti e dei cambi di sede ai quali sono sottoposti con regolarità, alloggiano in caserma o che, per contenere le spese mensili, condividono un appartamento in affitto con altri colleghi, lasciando l’immobile di proprietà in uso alla famiglia o, addirittura, disabitato.

L’operatore delle Forze dell’ordine che presta servizio lontano da casa è tenuto,

per ragioni d'ufficio, a trasferire anche il proprio domicilio o la propria residenza; ciò comporta — a causa di un *vulnus* recato dall'odierna disciplina dell'IMU — che tali operatori si trovino a dover pagare l'IMU relativa all'immobile di proprietà con le aliquote aggravate previste per la seconda casa, in quanto l'abitazione principale, nella maggior parte dei casi, non coincide con la quella di residenza.

Ad esempio, il poliziotto proprietario di un appartamento a Reggio Calabria che per ragioni di servizio è residente a Roma ove ha un appartamento in affitto, ai fini IMU non ha diritto per l'abitazione di Reggio Calabria ai benefici previsti per la prima casa in quanto requisito essenziale per poterne usufruire sono la residenza e la dimora abituale in tale immobile.

Per il personale della Polizia di Stato la materia è regolata dal combinato disposto degli articoli 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n. 782. Più in generale, la disciplina che regola l'obbligo di residenza per gli impiegati dello Stato dispone che «l'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato» (articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

L'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pone quale regola generale per l'identificazione dell'abitazione principale che l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, debba coincidere con l'unica unità immobiliare nella quale sia il possessore sia l'intero nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.

La nozione di abitazione principale così come definita nella nuova disciplina dell'IMU presenta degli elementi di novità rispetto alla nozione di abitazione princi-

pale alla quale si faceva riferimento per l'applicazione dell'ICI. Infatti, per l'ICI l'abitazione principale era quella nella quale il contribuente che la possedeva a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimoravano abitualmente. Tale definizione, contenuta nell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, era stata successivamente integrata dall'articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva identificato l'abitazione principale, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

In base all'attuale normativa si ritiene che non sia possibile qualificare come abitazione principale l'immobile di proprietà dell'agente delle Forze dell'ordine, o di un qualsiasi altro appartenente a corpi militari, nel quale lo stesso risulti residente, ma che, per ragioni di servizio, non venga utilizzato come dimora abituale, in quanto in tali casi non è riscontrabile la sussistenza del doppio requisito contestuale — ovvero residenza anagrafica e dimora abituale — necessario per il riconoscimento del trattamento agevolato.

Nel caso invece in cui il soggetto appartenente alle Forze dell'ordine non abbia neanche la residenza nell'immobile di sua proprietà (ma risieda ad esempio nell'immobile in cui ha obbligo di dimora, ovvero in altro luogo), nessuna agevolazione potrà ritenersi spettante anche ove tale immobile sia l'unico posseduto sul territorio nazionale dal soggetto passivo, in quanto l'agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non è legata al possesso di una «prima casa», come invece avviene ai fini dell'imposta di registro o imposta sul valore aggiunto, ma all'uso effettivo dell'immobile quale propria abitazione principale.

L'impossibilità per i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine di considerare come propria abitazione principale l'immobile di proprietà che, per ragioni di servizio, non venga utilizzato come dimora abituale, ha portato alla presentazione, da parte dell'onorevole Paglia, di una proposta di emendamento alla legge di conversione del citato decreto-legge n. 16 del

2012 sulle semplificazioni fiscali, che è stata tuttavia respinta dalla Commissione finanze della Camera dei deputati. Con tale proposta emendativa si intendeva riconoscere l'applicazione dei benefici fiscali previsti per le abitazioni principali alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia civili e militari, acquistati in base alle regole fissate dall'articolo 66 della citata legge n. 342 del 2000, a condizione che non risultassero locate.

Ma, mentre l'emendamento dell'onorevole Paglia è stato respinto, il legislatore, con analoga disposizione prevista nel medesimo decreto-legge n. 16 del 2012, ha apportato una modifica al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce la possibilità per i comuni di alleggerire il peso dell'IMU nei confronti di particolari categorie, applicando, giustamente, nella fattispecie l'aliquota agevolata prevista per la prima casa per anziani o disabili proprietari o usufruttuari di un immobile nel quale però non vivono perché accolti in casa di riposo, comunità alloggio o simili. La stessa norma, estesa

altresì anche agli immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero, rende evidente che il costo di questa agevolazione (dato che comporta minori entrate) non sarà interamente a carico dei comuni.

Il SAP-Sindacato Autonomo di Polizia ha recentemente stimato in almeno 150.000 gli operatori della sicurezza costretti a pagare come seconda casa quella che in realtà è la loro unica casa di proprietà; senza dimenticare che il tema non tocca soltanto i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ma anche quelli della sanità, dell'istruzione e in genere tutti coloro che posseggono un'unica casa di proprietà e che, per motivi diversi e legati al servizio, risiedono in altra sede.

Onorevoli colleghi, gli uomini e le donne delle Forze armate e delle Forze di polizia sono chiamati ogni giorno a garantire la sicurezza del cittadino mettendo spesso a rischio la loro stessa incolumità. Compito del legislatore è rendere meno gravoso tale esercizio. Per questa ragione occorre provvedere con sollecitudine ad alleviare ogni ulteriore onere di spesa per tutti gli operatori della sicurezza che, per motivi intrinsecamente connessi al loro esercizio, risiedano o vengano trasferiti d'ufficio in altra sede.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al settimo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero l'unità immobiliare posseduta dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata ».

